

COMUNE DI CASANOVA LONATI
PROVINCIA DI PAVIA

Regolamento
per l'erogazione di alcune prestazioni
e servizi in campo sociale
con particolare riferimento all'applicazione dei criteri
unificati di valutazione della situazione economica
dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate

Approvato con deliberazione n. 27 del 24.09.2002

INDICE

CAPO I FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Interventi e prestazioni

CAPO II INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (ISE) INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)

- Art. 3 Riferimenti normativi
- Art. 4 Criteri per la determinazione della situazione economica (I.S.E.)
- Art. 5 Definizione di reddito
- Art. 6 Definizione di patrimonio
- Art. 7 Indicatore situazione economica equivalente (I.S.E.E.)
- Art. 8 Dichiarazioni sostitutive e loro validità
- Art. 9 Controlli
- Art. 10 Ricorsi

CAPO III SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI NON DESTINATI ALLA GENERALITÀ DEI SOGGETTI MINIMO VITALE

- Art. 11 Diritto alle prestazioni
- Art. 12 Definizione
- Art. 13 Caratteristiche degli interventi
- Art. 14 Requisiti per l'accesso alla prestazione o al servizio
- Art. 15 Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti
- Art. 16 Modalità di presentazione della domanda
- Art. 17 Valutazione e assegnazione dell'assistenza economica – modalità e limiti

CAPO IV ASSISTENZA DOMICILIARE

- Art. 18 Definizione
- Art. 19 Finalità
- Art. 20 Prestazioni
- Art. 21 Domanda e ammissione al servizio
- Art. 22 Partecipazione al costo del servizio
- Art. 23 Parenti tenuti agli alimenti

CAPO V
INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI IN STRUTTURE PROTETTE

- Art. 24 Definizione
- Art. 25 Finalità
- Art. 26 Domanda ed istruttoria
- Art. 27 Retta a carico dell'anziano
- Art. 28 Recupero del credito
- Art. 29 Concorso dei parenti obbligati
- Art. 30 Onere della spesa per ricoveri in strutture residenziali

CAPO VI
SISTEMAZIONE IN ALLOGGIO DI EMERGENZA

- Art. 31 Definizione
- Art. 32 Destinatari
- Art. 33 Procedura per la sistemazione
- Art. 34 Priorità
- Art. 35 Altri oneri
- Art. 36 Natura dell'immissione nell'alloggio

CAPO VII
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

- Art. 37 Tipologia dei servizi socio-educativi
- Art. 38 Attivazione delle agevolazioni
- Art. 39 Agevolazioni tariffarie
- Art. 40 Richiesta di agevolazioni e concessione

CAPO VIII
FONDO SOCIALE PER L'AFFITTO

- Art. 41 Definizione e istituzione
- Art. 42 Destinatari

CAPO IX
**MISURE IN MATERIA DI POLITICA SOCIALE DI CUI ALLA LEGGE 23.12.1998, N.448 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI**

- Art. 43 Assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori
- Art. 44 Assegno di maternità
- Art. 45 Gratuità dei libri di testo

CAPO X
DISPOSIZIONI DIVERSE

- Art. 46 Assegnazione di contributi di prestazioni sociali erogati da Enti Statali. Compartecipazione del Comune.
- Art. 47 Utilizzo dei dati personali
- Art. 48 Decorrenza

CAPO I FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina alcune attività che il Comune esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti agli Enti locali con D.P.R. 24/07/1977 n. 616, con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, con D. Lgs. 31.3.1998 n. 112 e con la Legge 8 novembre 2000, n.328, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

Si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (come modificato dal D.Lgs.vo 3.5.2000 n. 130) e ai DD.PP.CC.MM. 7.5.1999, n.221 e 4.4.2001 n. 242.

Art. 2 Interventi e prestazioni

Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, il Comune attiva:

- 1) un aiuto di natura economica per il "minimo vitale";
- 2) un servizio di assistenza domiciliare;
- 3) una integrazione della retta di ricovero per anziani;
- 4) una sistemazione in alloggio di emergenza;
- 5) un fondo sociale per le spese di affitto;
- 6) agevolazioni tariffarie per servizi socio educativi
- 7) misure in materia di politica sociale di alla legge 448/1998.

CAPO II INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (ISE) INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)

Art. 3 Riferimenti normativi

Il seguente capo prende avvio da una serie di normative nazionali tendenti ad unificare su tutto il territorio nazionale i criteri di valutazione economica di coloro che richiedono agevolazioni o contributi alle pubbliche amministrazioni.

In particolare i riferimenti normativi sono:

- D.Lgs.vo 109 del 31.03.1998 " Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della Legge 27.12.1997 n. 449";
- D.P.C.M. n. 221 del 07.05.1999 " Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono

prestazioni agevolate”;

- D.P.C.M. n. 305 del 21.07.1999 “Regolamento recante disposizioni per la certificazione della situazione economica dichiarata a norma dell’art. 4, comma 5 del D.Lgs.vo 109 del 31.03.1998”
- D.Lgs.vo 130 del 03.05.2000 “ Disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate”;
- D.P.C.M. 04.04.2001 n. 242 “Regolamento concernente modifiche al Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 07.05.1999 n. 221, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari, a norma degli artt. 1, comma 3 e 2, comma 3 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 109, come modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000 n. 130”.

Il presente regolamento fa espresso riferimento alla normativa nazionale e qualora intervenissero modifiche sostanziali al sistema attuativo delle norme generali o particolari dell’ISE e/o ISEE gli organi e i responsabili di servizio competenti dovranno tenerne conto e recepirle totalmente.

Art. 4

Criteri per la determinazione della situazione economica (ISE)

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale si ottiene sommando, per ciascun componente del nucleo familiare:

- a) il reddito.
- b) il patrimonio.

Art. 5

Definizione di reddito

Per la definizione di reddito si fa rinvio all’art. 3 del D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221, così come modificato dal D.P.C.M. 4.4.2001 n. 242.

Art. 6

Definizione di patrimonio

Per la definizione di reddito si fa rinvio all’art. 4 del D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221, così come modificato dal D.P.C.M. 4.4.2001 n. 242.

Art. 7

Indicatore situazione economica equivalente (I.S.E.E.)

L’indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra la somma dei redditi e del patrimonio (calcolati nei modi cui all’art. 3 e 4 del D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221, così come modificato dal D.P.C.M. 4.4.2001 n. 242) e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza definita dalla tabella 2 del Decreto Legislativo n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni, in riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare determinato ai sensi dell’art.1-bis del DPCM 221/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8

Dichiarazioni sostitutive e loro validità

I richiedenti l'accesso alle prestazioni agevolate, devono presentare all'Ufficio competente, unitamente alla richiesta di accesso al servizio, una dichiarazione sostitutiva unica in carta semplice attestante tutte le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica e della situazione economica equivalente, come definito negli articoli precedenti.

Tale dichiarazione sostitutiva dovrà essere resa secondo il modello tipo di cui al DPCM 18.05.2001 .

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

Il Comune, i Centri di Assistenza Fiscale e l'INPS ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione.

La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate.

In sede di dichiarazione il richiedente si impegna a comunicare anche in corso d'anno, eventuali modifiche significative intervenute nella situazione economica inizialmente dichiarata.

Per modifiche significative, si intendendo :

- variazione quantitativa (numero dei componenti) e qualitativa (es: Invalidità sopravvenuta) dei componenti il nucleo familiare;
- variazione del reddito in misura maggiore o minore del 30% del totale dichiarato;
- variazione del patrimonio mobiliare in misura tale da influire sulle fasce imponibili dichiarate;
- variazione della consistenza del patrimonio immobiliare o acquisizione di nuovo patrimonio immobiliare.

Nel caso in cui le variazioni subentrate comportassero una riqualificazione della retta da versare per usufruire dei servizi richiesti, l'applicazione della nuova quota decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'utente ha avuto la modifica della situazione economica.

I richiedenti un servizio verranno automaticamente inseriti nella fascia massima di contribuzione nei seguenti casi :

- mancata presentazione dell'autocertificazione di cui sopra
 - presentazione di un'autocertificazione incompleta o non corretta, con rifiuto di rettifica o completamento.
- L'interessato disporrà di 30 giorni, calcolati a partire dalla data di ricevimento della richiesta, per presentare le integrazioni e/o modifiche necessarie.

Art. 9

Controlli

La Giunta Comunale, con proprio atto e previa stipula di apposita convenzione con l'Amministrazione Finanziaria, stabilirà tutte le modalità di effettuazione dei controlli delle dichiarazioni sostitutive presentate.

Qualora, a seguito di controlli, venissero accertate discordanze tra quanto autodichiarato e la situazione accertata, nei casi dovuti ad un cambiamento nello stato dei fatti, avvenuto in corso d'anno e non comunicato al competente ufficio, l'utente verrà collocato nella fascia corretta, con l'obbligo di versare la somma maggiore dovuta anche per il periodo pregresso. In particolare la nuova quota verrà applicata dal primo mese del giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo la variazione.

In caso di non veridicità dell'autocertificazione presentata, riscontrata tramite l'effettuazione dei previsti controlli, fermo restando l'attivazione nei provvedimenti previsti per le violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali (art. 26 Legge 15/1968), l'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del servizio secondo quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000.

Art. 10 Ricorsi

In caso di mancata accoglimento della domanda di prestazioni o servizi agevolati, ovvero di concessione ritenuta inadeguata, il richiedente ha diritto di presentare ricorso alla Giunta Comunale entro 10 giorni dalla formale comunicazione di diniego o di concessione inadeguata.

La Giunta Comunale provvede, sentito il parere del l'Assistente Sociale dell'ASL ove ritenuto necessario.

CAPO III SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI NON DESTINATI ALLA GENERALITÀ DEI SOGGETTI MINIMO VITALE

Art. 11 Diritto alle prestazioni

Hanno diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi sociali i cittadini residenti, i cittadini comunitari residenti, nonché gli stranieri individuati ai sensi dell'art. 11 del T.U. 25/7/1998, n° 286.

Art. 12 Definizione

Per "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Il Comune assume, quale valore economico del "minimo vitale" per un individuo, l'importo annuo della pensione integrata al minimo INPS (importo mensile per 13 mensilità) con riferimento al valore fissato alla data di presentazione della domanda.

Tale determinazione del minimo vitale tiene conto dell'incidenza della scala parametrica di equivalenza indicata dal D.Lgs.vo 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni per il calcolo del coefficiente del nucleo familiare, incidenza che garantisce equità in presenza di nuclei composti da più persone.

Per la determinazione dell'ISEE in relazione al minimo vitale si procederà secondo i parametri fissati nel Capo I del presente regolamento.

Art. 13 Caratteristiche degli interventi

Il Comune attiva un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e dei figli a carico, per cause fisiche, psichiche e sociali.

Nel limite degli stanziamenti di bilancio, concederà a coloro che dispongono di risorse finanziarie al di sotto del minimo vitale le seguenti forme di assistenza economica, alternative, ma equivalenti dal punto di vista funzionale:

- a) il "sussidio" teso al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona o di un particolare stato di difficoltà mediante il pagamento delle seguenti spese fisse necessarie :
- spese per canone di locazione;
 - spese per utenze : gas, energia elettrica e acqua
 - spese generi alimentari e/o vestiario di prima necessità
 - spese atte a garantire l'esercizio del diritto allo studio in presenza di iscrizioni a scuole medie inferiori e/o superiori statali per quanto concerne l'acquisto di libri di testo, le spese di trasporto e le tasse scolastiche.
- b) "l'attribuzione di vantaggi economici" tesi al superamento delle situazioni di cui sopra mediante la fruizione, senza corrispettivo, di un bene di cui disponga il Comune o di un servizio dallo stesso svolto.

Art. 14

Requisiti per l'accesso alla prestazione o al servizio

Per beneficiare degli aiuti di carattere economico relativi al "minimo vitale" occorre essere privi di reddito ovvero disporre di un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di cui all'art. 12.

I soggetti destinatari debbono, altresì, essere privi sia di patrimonio mobiliare che di patrimonio immobiliare fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale il cui valore, ai fini ICI, non può eccedere la soglia di €. 36.151,98 (ex L. 70.000.000) al netto dell'eventuale debito residuo per mutuo contratto per l'acquisto di tale abitazione.

Per coloro che non dispongono di una abitazione in proprietà è ammessa la titolarità di patrimonio mobiliare fino a €. 2.582,28 (ex L. 5.000.000) .

Ai soli fini del minimo vitale i redditi da lavoro, al netto di ogni ritenuta, sono considerati per il 75 per cento.

Il richiedente, oltre a quanto previsto nel presente articolo, dovrà dichiarare l'eventuale possesso di beni mobili registrabili ai sensi dell'art. 2683 del codice civile. La dichiarazione deve essere riferita all'intero nucleo familiare.

Art. 15

Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

La situazione economica del parente, tenuto agli alimenti, si calcola così come stabilito dal Capo I del presente regolamento, rapportata alla scala di equivalenza relativa alle persone che ha in carico.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.

Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato, come previsto nel successivo art. 28 "Recupero del Credito"

Art. 16

Modalità di presentazione della domanda

La domanda va presentata al Comune corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare (ISEE) di cui agli articoli del Capo I del presente regolamento, unitamente ai documenti giustificativi delle spese sostenute (vedi art. 13 negli ultimi quattro mesi) o alla domanda di fruizione, senza corrispettivo, di un bene di cui disponga il Comune o di un servizio dallo stesso svolto.

Il modulo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva è quello stabilito con decreto del Ministero per la Solidarietà Sociale, di cui al modello tipo del DPCM 18.05.2001 .

Art. 17

Valutazione e assegnazione dell'assistenza economica - modalità e limiti

La domanda di aiuto economico per il "minimo vitale" è valutata dal Responsabile del Servizio entro 30 giorni e dopo l'acquisizione di ogni elemento utile, come di seguito descritto, sarà comunicato all'interessato il mancato o meno accoglimento dell'istanza.

Allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto, nel caso in cui il tenore di vita effettivo sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato, o per quei casi di indigenza particolarmente gravi sono disposte indagini anche a mezzo del corpo di Polizia Comunale e/o dell'Assistente Sociale dell'ASL competente.

L'assistente Sociale, cui è affidato il caso, nell'ipotesi in cui la richiesta possa essere accolta, redige un progetto di intervento in cui si individua una delle possibili soluzioni di cui al precedente art. 13.

Il Responsabile del Servizio sulla base l'eventuale progetto di intervento predisposto dall'Assistente Sociale e delle disponibilità di bilancio, determina in merito all'assistenza da prestare stabilendone le modalità ed il limite temporale.

Il sussidio, avente carattere continuativo, non potrà essere superiore a n. 12 mensilità .

Potrà essere rinnovato e comunque non potrà mai essere superiore alla differenza tra la soglia del minimo vitale ed il reddito mensile del nucleo familiare.

La liquidazione delle spese a titolo di sussidio avverrà su presentazione da parte dell'avente diritto dei documenti giustificativi dei costi da sostenere, per i quali il Responsabile del Servizio Sociale provvederà alla messa in liquidazione con proprio atto da trasmettersi al Responsabile del Servizio Finanziario per il pagamento.

CAPO IV

ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 18

Definizione

Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali.

Il servizio è rivolto:

- a) ad anziani soli od in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, cui nessuno possa assicurare la dovuta assistenza;
- b) ad anziani inseriti in nuclei familiari in condizioni economiche precarie o con particolari problemi di convivenza;
- c) ad anziani temporaneamente bisognosi di assistenza per contingenti situazioni familiari;
- c) a persone in condizioni di non autosufficienza che versino in particolare stato di necessità.

Art. 19 Finalità

Il Servizio di Assistenza Domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona anziana nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurandogli interventi socio - assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio anche con i servizi sanitari di base.

Art. 20 Prestazioni

Al Servizio di Assistenza Domiciliare sono demandate le seguenti prestazioni:

- a) promozione della socializzazione e dell'autonomia dell'anziano;
- b) azioni di stimolo alla partecipazione a momenti di vita associativa in cui egli possa sentirsi utile e pienamente coinvolto;
- c) cura della persona e dell'abitazione;
- d) preparazione dei pasti;
- e) prestazioni di lavanderia;
- f) disbrigo di commissioni (acquisti, istruzione di pratiche ecc.);
- g) quant'altro si convenga necessario fra gli operatori, l'assistente sociale coordinatore del servizio e le richieste dell'anziano assistito.

Art. 21 Domanda e ammissione al servizio

L'eventuale attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato o di chiunque sia informato della necessità assistenziale in cui versa la persona.

La richiesta va presentata al Comune corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare (ISEE) di cui agli articoli del Capo I del presente regolamento.

L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare è disposta dal Responsabile del Servizio sulla base di un progetto elaborato dall'Assistente Sociale che ha istruito il caso.

Art. 22 Partecipazione al costo del servizio

L'Ente contribuisce al costo del servizio mediante l'erogazione di contributi in base alla situazione economica del nucleo familiare determinato ai sensi del Capo I del presente regolamento, mediante l'erogazione di un contributo da determinarsi annualmente dalla Giunta Comunale prima dell'adozione del bilancio di previsione da parte del Consiglio Comunale.

In sede di prima adozione del presente regolamento la deliberazione di cui sopra è da determinarsi ad esecutività intervenuta della deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 23 Parenti tenuti agli alimenti

Ai parenti tenuti agli alimenti si applicano i principi contenuti nel precedente art. 15.

In particolare i parenti tenuti agli alimenti, che non facciano parte del nucleo familiare dell'assistito, partecipano alla spesa sostenuta dall'assistito nella misura del 25% della quota del costo totale del servizio, al netto del contributo comunale.

CAPO V

INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI IN STRUTTURE PROTETTE

Art. 24 **Definizione**

Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano in struttura protetta si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di anziani che siano inseriti nella rete dei servizi socio - sanitari, con esclusione dell'assistenza domiciliare integrata già regolamentata con il Capo IV., i quali, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, non sia in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruiscono.

Art. 25 **Finalità**

L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire all'anziano non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza, che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, di cui ha necessità, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.

Art. 26 **Domanda ed istruttoria**

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, l'anziano o chi ne cura gli interessi rivolge domanda al Comune corredata dalla dichiarazione sulla situazione economica reddituale e patrimoniale (ISEE), di cui agli art. 3 e seguenti del presente regolamento, riferita al solo anziano stesso.

Nella domanda, che deve indicare la retta da pagare, può essere richiesta la conservazione di una quota del proprio reddito pari al 25% del trattamento minimo di pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

Per avere diritto all'integrazione occorre essere residenti anagraficamente nel Comune almeno per il periodo previsto dall'art. 154 del T.U. 18/6/1931 n. 773 e dall'art. 279 del R.D. 6/5/1940 n. 635 e successive modifiche che regolano l'istituto del domicilio di soccorso.

Il competente servizio sociale instruirà la relativa pratica calcolando la quota della retta di ricovero che può essere pagata dall'anziano sia direttamente con il proprio reddito, che a mezzo di eventuali beni immobili o mobili posseduti, considerando nella determinazione anche i parenti tenuti agli alimenti di cui all'art. 15.

L'integrazione della retta di ricovero non potuta pagare dall'anziano e dagli eventuali parenti tenuti agli alimenti è stabilita dal Responsabile del Servizio in base ai principi di cui al presente regolamento, al termine dell'istruttoria.

Art. 27 **Retta a carico dell'anziano**

L'anziano è tenuto a pagare la retta di ricovero nella struttura protetta, facente parte della rete dei servizi, con:

- a) l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento;
- b) l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie ecc.) facendo salva una franchigia di € 2.582,28 ; detta franchigia, in caso di decesso dell'anziano,

- al netto delle spese funerarie, dovrà essere versata dagli eredi al Comune a copertura di eventuali crediti vantati dal Comune stesso;
- c) il patrimonio immobiliare mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene immobile;
 - d) i beni mobili.

Art. 28 **Recupero del credito**

Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona, per cui si renda necessario un intervento di aiuto, che posseda beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:

- a) l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore da esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore a €. 5.164,57;
- b) l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
- c) l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

Art. 29 **Concorso dei parenti obbligati**

Ai parenti tenuti agli alimenti si applicano i principi contenuti nel precedente art. 15.

In particolare i parenti tenuti agli alimenti partecipano alla copertura della retta di ricovero, non potuta pagare dall'anziano, nella misura del 50% della retta se la loro situazione economica è superiore al doppio del "minimo vitale".

La situazione economica del parente tenuto agli alimenti si calcola così come stabilito dall'art. 3 e seguenti del presente regolamento eventualmente rapportata alla scala di equivalenza relativa alle persone che ha in carico.

Art. 30 **Onere della spesa per ricoveri in strutture residenziali**

Ai sensi dell'art.6, comma 4, della legge 8.11.2000, n.328, il ricovero di inabili presso strutture residenziali poste in Comune diverso da quello di residenza dell'inabile, pone a carico dello stesso Comune di residenza la eventuale spesa per il pagamento della retta di ricovero.

CAPO VI **SISTEMAZIONE IN ALLOGGIO DI EMERGENZA**

Art. 31 **Definizione**

Per sistemazione in alloggio di emergenza si intende l'accoglienza che il Comune organizza a favore di quei nuclei familiari che siano privi di una qualsiasi abitazione in cui vivere.

L'accoglienza è organizzata in appartamenti di proprietà del Comune o da questi assunti in locazione e destinati allo scopo con atto di Giunta Comunale.

Qualora tali alloggi non siano individuati per motivazioni diverse, non si applicano gli articoli di cui al presente Capo.

La sistemazione, che ha carattere provvisorio, può avvenire mediante l'utilizzo di un intero alloggio o di una camera di questo con servizio di bagno e cucina anche in coabitazione con altri.

Art. 32 Destinatari

Può beneficiare della sistemazione in alloggio di emergenza quel nucleo familiare, anagraficamente residente nel Comune, che si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) colpito da provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio e che non disponga di alcun altro ambiente in cui essere ospitato;
- b) senza tetto per effetto di una situazione di grave disagio sociale;
- c) vittima di maltrattamenti o violenza all'interno del nucleo familiare di appartenenza;
- d) abitualmente dimorante in un ambiente impropriamente adibito ad abitazione quando vi sia pericolo per la salute fisica dei suoi componenti.

Art. 33 Procedura per la sistemazione

La sistemazione avrà luogo con provvedimento del Responsabile del Servizio a seguito di istruttoria dell'Assistente Sociale da cui risulti la necessità dell'intervento.

La sistemazione verrà accordata alle seguenti condizioni:

- a) l'ospitalità, di norma, non potrà superare la durata temporale di sei mesi, salvo proroga dovuta all'impossibilità dimostrata di reperire altro alloggio;
- b) gli ospiti dovranno versare un corrispettivo mensile calcolato in base ai costi annualmente sostenuti dal Comune per la gestione complessiva dell'alloggio, da suddividersi per i posti letto quando l'alloggio sia utilizzato in coabitazione con altri. Agli ospiti è garantita la conservazione della propria situazione economica sino alla soglia del minimo vitale. La situazione economica del nucleo familiare è calcolata ai sensi dell'art. 3 e seguenti del presente regolamento.
- c) salvo autorizzazione è fatto divieto agli ospiti di introdurre nell'alloggio mobilio, arredo vario ed elettrodomestici personali nonché animali d'affezione di qualsiasi genere;
- d) gli ospiti, quando l'alloggio sia utilizzato in coabitazione, dovranno esibire attestazione sanitaria circa l'assenza di patologie contagiose che impediscano la vita in comunità;
- e) gli ospiti dovranno sottoscrivere un atto di impegno al rispetto delle condizioni di immissione nell'alloggio sia in ordine alle modalità che ai tempi di permanenza;
- f) il mancato rispetto degli impegni assunti determinerà l'allontanamento forzato dall'alloggio; l'allontanamento è disposto dal Responsabile anche quando l'ospite crei problemi di coabitazione con gli altri, a lui imputabili;
- g) all'atto dell'immissione ed al termine del periodo di permanenza nell'alloggio verrà redatto un verbale di constatazione della situazione di fatto dell'alloggio stesso in ordine ad eventuali alterazioni o manomissioni.

Art. 34 Priorità

E' data priorità di inserimento ai nuclei familiari:

- a) con situazione economica più bassa;
- b) con minori e anziani a carico.

Art. 35
Altri oneri

Sono a carico del Comune la manutenzione straordinaria dell'alloggio nonché le spese di gestione ordinarie degli impianti e dei relativi canoni di utilizzo.

Sono a carico dell'ospite la pulizia delle camere e dell'alloggio, dei servizi e degli spazi comuni.

Art. 36
Natura dell'immissione nell'alloggio

L'immissione nell'alloggio avrà luogo in via di concessione amministrativa per ragioni di pubblica necessità e per lo scopo temporaneo di assicurare il diritto ad ogni essere umano ad usufruire di un alloggio in cui vivere.

In via normativa si applica, in quanto compatibile, la legge regionale che regola l'assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

L'allontanamento dall'alloggio, nei casi di cui alla lettera f) dell'art. 33 del presente regolamento, avrà luogo previa pronuncia di decadenza ai sensi della citata legge.

CAPO VII
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

Art. 37
Tipologia dei servizi socio-educativi

Tra le provvidenze socio-educative rientrano quei servizi istituiti in favore di determinate categorie di cittadini e che hanno lo scopo di coprire delle esigenze non strettamente assistenziali, ma anche di tipo educativo di seguito indicate:

- a) frequenza asili-nido per bimbi fino a 3 anni;
- b) frequenza scuole dell'infanzia comunale;
- c) mense scolastiche;
- d) trasporti scolastici per alunni delle scuole elementari e medie inferiori;
- e) soggiorni estivi (marini e montani) per alunni delle scuole elementari;
- f) soggiorni estivi (marini e montani) per anziani.

Art. 38
Attivazione delle agevolazioni

Annualmente la Giunta Comunale con proprio atto istituirà l'agevolazione per tipologia di servizio e contestualmente né determinerà l'entità per ciascuna tipologia elencata nel precedente articolo e affiderà i fondi da erogare.

I servizi socio-educativi sono offerti a domanda degli interessati, previa idonea conoscenza al pubblico nelle forme rituali.

Art. 39
Agevolazioni tariffarie

I cittadini che vengono a trovarsi in determinate condizioni di indigenza, individuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E) potranno usufruire di sconti sulle tariffe del servizio erogato, graduati a seconda del reddito che sarà accertato.

Art. 40
Richiesta di agevolazioni e concessione

L'interessato dovrà presentare domanda, entro i termini fissati dal Responsabile del Servizio, corredata dalla dichiarazione sostitutiva di cui al Capo I.

La concessione è disposta dal Responsabile del Servizio, dopo la conclusione dell'istruttoria necessaria all'adozione del provvedimento finale.

CAPO VIII
FONDO SOCIALE PER L'AFFITTO

Art. 41
Definizione e istituzione

Per fondo sociale per l'affitto si intende l'ammontare della risorsa economica che annualmente il Comune mette a disposizione a favore di quei nuclei familiari che sono impossibilitati, in tutto o in parte, al pagamento del canone di affitto.

Ogni anno la Giunta Comunale provvede all'istituzione di tale fondo mediante l'approvazione di un bando, contenente ogni informazione utile all'erogazione del contributo economico.

Art. 42
Destinatari

Sono destinatari dell'eventuale aiuto di carattere economico quei nuclei familiari, regolarmente iscritti all'anagrafe del Comune, che vivono in un alloggio con un canone di affitto la cui incidenza comporti per la famiglia stessa una situazione economica equivalente, calcolata ai sensi degli art. 3 e seguenti del presente regolamento, al di sotto della soglia determinata nel bando di cui all'art. 41.

CAPO IX
MISURE IN MATERIA DI POLITICA SOCIALE DI CUI ALLA LEGGE 23-12-1998, N° 448 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Art. 43
Assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori

L'art. 65 della legge n. 448/98 e successive modificazioni ed integrazioni istituisce l'assegno per il nucleo familiare a determinate condizioni previste dalla legge stessa e relativi decreti attuativi.

L'assegnazione è affidata al Comune, mentre il materiale pagamento è di competenza dell'INPS.

Per quanto riguarda in particolare le modalità di applicazione della normativa statale occorre far riferimento, allo stato attuale, al D.P.C.M. 21 dicembre 2000, n° 452.

Art. 44
Assegno di maternità

L'art. 65 della legge n. 448/98 e successive modificazioni ed integrazioni istituisce l'assegno di maternità per donne sprovviste di copertura previdenziale per l'evento maternità, al determinarsi di specifiche condizioni di carattere economico.

Le condizioni sono contenute nella legge istitutiva (e successive modificazioni ed integrazioni) e nei relativi decreti attuativi.

L'assegnazione è affidata al Comune mentre il materiale pagamento è di competenza INPS.

Per quanto riguarda in particolare le modalità di applicazione della normativa statale occorre far riferimento, allo stato attuale, al D.P.C.M. 21-12-2000, n. 452.

Art. 45
Gratuità dei libri di testo

In favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico è garantita, ai sensi dell'art. 27 L. 23/12/1998, n. 448, la gratuità totale o parziale dei libri di testo, secondo i criteri stabiliti dal D.P.C.M. 05/08/1999, n. 320 e successive modificazioni.

CAPO X
DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 46
Assegnazione di contributi di prestazioni sociali erogati da Enti Statali.
Compartecipazione del Comune.

Il Comune potrà intervenire a favore degli aventi diritto, mediante l'integrazione del contributo ricevuto dall'Ente Statale che ha istituito l'agevolazione, mediante l'assegnazione di fondi al Responsabile del Servizio con atto di Giunta Comunale sulla base delle disponibilità di bilancio.

Art. 47
Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune.

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato.

Art. 48
Decorrenza

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giorno di esecutività della delibera di approvazione e si applica alle procedure pendenti.

Dalla medesima data è abrogata ogni norma regolamentare precedente vigente in materia.